

MODULARIO
P.C.M. - P.C. - 9



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO DEL DIRETTORE OPERATIVO PER IL
COORDINAMENTO DELLE EMERGENZE

Prot. N.º
Risposta al Foglio del
N.º

Roma,

Al Comitato Nazionale del Volontariato di
Protezione Civile
pres.consultavol@protezioneccivile.it
segreteria.consultavol@protezionecivile.it

OGGETTO: Misure operative per l'attività del Volontariato di protezione civile nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19.

Si trasmette in allegato il documento riguardante le misure operative utili allo svolgimento dell'attività del Volontariato di protezione civile che opera per l'assistenza alla popolazione nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da virus COVID – 19, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e conseguenti ordinanze e del decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6 e del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
COORDINATORE DEGLI INTERVENTI
ex OCDPC N. 630/2020
Angelo Borrelli

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Luigi D'Angelo



MOD. 9



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Misure operative per l'attività del Volontariato di protezione civile nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19

Il Dipartimento della Protezione Civile ha trasmesso il 3 marzo u.s. con nota n. COVID/0010656, alle Direzioni di protezione civile delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, al Ministero dell'Interno, all'ANCI e all'UPI, le "Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19". Tale documento fornisce indicazioni sul modello d'intervento da attuare ai diversi livelli territoriali, con la definizione della catena di comando e controllo, il flusso delle comunicazioni, le azioni e le misure operative necessarie a fronteggiare l'emergenza.

A seguito dell'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020 e dell'11 marzo 2020, si ritiene necessario fornire, d'intesa con il Ministero della Salute, le presenti Misure operative in merito all'attività del Volontariato di protezione civile quale orientamento alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

A seconda dei casi descritti nelle citate Misure operative del 3 marzo u.s., deve essere valutata in modo opportuno l'attivazione dei Centri Operativi Comunali (COC), con l'istituzione di tutte le funzioni o solamente di una parte di esse, per razionalizzare le risorse disponibili. Il COC potrà avere anche solo una funzione di monitoraggio della situazione e un'operatività preventiva per la valutazione e la pianificazione di quelle che potrebbero essere le necessità all'aumentare della gravità del contagio, come ad esempio numero di persone a cui prestare assistenza anche domiciliare.

Nel provvedimento sindacale di istituzione del COC dovrà essere dettagliata la catena di comando a livello comunale e l'indicazione delle figure interne all'amministrazione incaricate del coordinamento delle attività del volontariato.

Nell'ambito del COC i volontari di protezione civile, oltre alle consuete attività di supporto alla struttura comunale, nella gestione degli aspetti logistici e amministrativi, potranno svolgere le seguenti attività, con le prescrizioni indicate, condivise e concordate tra il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero della Salute e le Regioni e Province Autonome:

1. supporto ai soggetti "fragili", noti ai servizi sociali comunali, o comunicati ai Sindaci dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL). Questa attività sarà effettuata con il principio del mantenimento della distanza di sicurezza (almeno un metro), oppure, ove ciò non sia possibile, indossando una mascherina chirurgica, e seguendo le norme igienico sanitarie di cui al DPCM dell'8 marzo 2020 e in circolari del Ministero della Salute;

2. supporto ai soggetti in quarantena presso la propria abitazione, ma non positivi a COVID-19. Questa attività sarà effettuata con il principio del mantenimento della distanza di sicurezza (almeno un metro), oppure, ove ciò non sia possibile, indossando una mascherina chirurgica, e seguendo le norme igienico sanitarie di cui al DPCM dell'8 marzo 2020 e in circolari del Ministero della Salute;
3. supporto ai casi confermati di COVID-19 in isolamento domiciliare – questa attività dovrà essere attuata esclusivamente dal volontariato sanitario con l'utilizzo precauzionale di mascherina di tipo FFP2 (qualora non disponibile, una mascherina chirurgica), protezione facciale, guanti e un camice impermeabile a maniche lunghe, seguendo le norme igienico sanitarie di cui al DPCM dell'8 marzo 2020 e in circolari del Ministero della Salute, e facendo indossare all'assistito una mascherina chirurgica.

Il supporto da parte del Volontariato della protezione civile potrà riguardare la consegna di generi alimentari a domicilio, la consegna di medicinali, di DPI forniti dal soggetto sanitario competente e la consegna di altri beni di prima necessità. La consegna, nei casi al punto 2, dovrà avvenire con una modalità che preveda l'assenza di contatto diretto e il mantenimento di una ampia distanza di sicurezza, in modo da riservare l'utilizzo dei DPI nei soli casi in cui questo non sia possibile, valutando le caratteristiche dei soggetti destinatari (es. valutazione dell'età e delle possibilità di deambulazione e movimentazione di oggetti pesanti) e del loro domicilio.

Le informazioni che potranno essere comunicate ai volontari, relativamente alle caratteristiche dei soggetti assistiti, saranno da considerare strettamente riservate e finalizzate al corretto svolgimento delle attività di supporto.

È fatto assoluto divieto ai volontari che svolgeranno questi servizi di divulgare le informazioni assunte, con qualunque mezzo, ivi compresi supporti visivi ed audiovisivi pubblicabili sui social network.

I responsabili delle Organizzazioni di volontariato dovranno avere cura che lo svolgimento dei servizi richiesti sia conforme alle presenti disposizioni.

Ai volontari impiegati a supporto dei COC formalmente istituiti e per il conseguente supporto ai soggetti sopra elencati è assicurato, già a partire dal 4 febbraio 2020, il riconoscimento dei benefici di Legge art. 39 e 40, come stabilito dal Dipartimento della protezione civile con nota del 19 febbraio 2020.

Il Comune avrà cura di trasmettere **quotidianamente** alla relativa Struttura Regionale di Protezione Civile/Provincia l'elenco dei volontari impegnati.

A titolo indicativo, le attività sinora svolte dal Sistema regionale di Protezione Civile attraverso il ricorso al volontariato, e che potranno essere svolte anche a livello comunale su attivazione della competente struttura regionale o provinciale di protezione civile, in aggiunta a quelle indicate ai citati punti 1-2-3, sono:

- montaggio di tende per pre-triage fuori da ospedali o strutture sanitarie;
- montaggio tende per prefiltraggio all'ingresso delle carceri;
- trasporto urgente di dotazioni sanitarie e dei DPI verso gli ospedali;
- supporto all'approntamento di luoghi destinati alla quarantena;
- supporto ai centri di coordinamento attivati a livello provinciale (CCS), sovracomunale (COM) e comunale (COC-UCL);
- supporto alle attività di sorveglianza visitatori nei presidi ospedalieri, previa dotazione di mascherine chirurgiche e guanti a cura del richiedente il servizio, nonché seguendo le precauzioni di cui all'allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020;
- supporto in attività di informazione rivolte alla popolazione (in alcune regioni anche attraverso la modalità del contact center telefonici, di diffusione di messaggi attraverso autovetture con amplificazione, ecc.).

Il Sindaco, quale Autorità di protezione civile, potrà attivare i volontari del proprio Gruppo Comunale o delle Organizzazioni di protezione civile con lui convenzionate.

Nel caso le risorse del Volontariato Locali dovessero rivelarsi insufficienti a garantire l'effettuazione dei servizi di supporto necessari, il Comune, nel rispetto del principio di sussidiarietà, potrà richiedere l'attivazione delle Organizzazioni di Volontariato provinciali e regionali.

Qualora le Amministrazioni Comunali fossero sprovviste dei necessari DPI cui dotare i volontari, potranno rivolgere istanza all'Unità di Crisi regionale, che si farà carico della fornitura, subordinatamente alla disponibilità ed alle esigenze di natura sanitaria.

La gestione amministrativa dei volontari attivati a livello comunale / provinciale / regionale sarà a carico delle strutture di protezione civile regionali o provinciali, con esclusione delle organizzazioni appartenenti alla Colonna Mobile regionale, solo per le attività richieste direttamente dalla Regione e che saranno a carico della stessa.

Eventuali richieste di materiale logistico, di DPI sanitari e per ogni altra necessità a supporto delle attività del volontariato, dovranno essere gestite secondo una procedura organizzata dalle Regioni in accordo con le Prefetture competenti per territorio, per consentire la tracciatura e la presa in carico delle richieste.

Le risorse delle organizzazioni nazionali iscritte nell'Elenco centrale partecipano alle attività, in conformità alle restrizioni di movimento imposte, operando nei territori delle rispettive regioni. Le rispettive sezioni locali possono essere attivate e mobilitate direttamente dalle Regioni e dai Comuni anche se non iscritte nei registri territoriali, rientrando integralmente nei dispositivi operativi mobilitati localmente e attenendosi alle disposizioni e agli indirizzi di cui al presente documento.

Relativamente alle attivazioni disposte direttamente dal Dipartimento della protezione civile per attività di rilievo nazionale, i Volontari possono essere chiamati a svolgere le attività sopra elencate o altre necessità che eventualmente dovessero presentarsi, attenendosi alle relative disposizioni, come già avvenuto per l'attività di screening negli aeroporti. In tali circostanze, l'elenco dei volontari impegnati è trasmesso direttamente a questo Dipartimento, mediante l'invio via mail alla Funzione Volontariato appositamente attivata.

Le disposizioni di cui alle presenti Misure operative, si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.